

Maxiconcorso dell'Agenzia, graduatorie di vincitori e idonei al 15 maggio

Maxi concorso dell'Agenzia delle entrate, la graduatoria dei 3.970 funzionari tributari vincitori e degli idonei entro il 15 maggio. Sempre entro la stessa data la graduatoria dei 530 vincitori in qualità di funzionari per attività dei servizi di pubblicità immobiliari e gli idonei. Lo specifica un avviso pubblicato dall'Agenzia delle entrate che mette la parola fine a un mese turbolento di attese per gli esiti del concorso. «In applicazione dei principi indicati nelle sentenze del TAR del Lazio n. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388,

6389, tutte pubblicate il 2 aprile 2024, non sarà applicata alle graduatorie regionali la normativa cd. «taglia idonei». In altri termini alla conclusione delle interlocuzioni con l'Avvocatura dello stato la linea intrapresa è stata quella di accettare le decisioni delle sentenze e di non applicare la normativa taglia idonei.

Non è un caso che l'avviso arrivi dopo che il 2 maggio sono scaduti i termini per la proposizione di eventuali ricorsi a queste decisioni che non state impugnate né dall'avvocatura né

da altre parte coinvolti.

Dunque il giorno dopo la pubblicazione delle graduatorie vincitori, le regioni avvieranno la chiamata e la firma dei contratti di assunzioni, la decorrenza del servizio sarà diversificata per regioni.

Gli uffici con in bando poche posizioni riusciranno a avere delle date di presa di servizio di pochi giorni per le situazioni come Lazio o Lombardia per cui i posti sono di 900 e 800 nuovi funzionari, il percorso di presa di servizio potrebbe concludersi entro giugno per i tempi tecnici

di convocazione, firma del contratto e indicazione della data.

L'Agenzia informa anche che entro il 15 maggio, saranno rettificata le graduatorie regionali della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 530 unità per l'attività tributaria dei servizi di pubblicità immobiliare e, in esecuzione, delle sentenze sopra citate, anche in questo caso, non sarà applicata alle graduatorie regionali la normativa cd. «taglia idonei».

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

Lo spiega l'ente in risposta a una istanza che ItaliaOggi è in grado di anticipare

Asseverare non è approvare

L'invio all'Enea non equivale all'assenso da parte dell'ente

DI CRISTIAN ANGELI

Superbonus, l'invio dell'asseverazione non equivale all'approvazione. Aver inviato l'asseverazione all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) necessaria per accedere al Superbonus non comporta automaticamente l'accettazione dei contenuti da parte dell'ente. Ciò, in sintesi, perché le asseverazioni sostitutive di atti di notorietà e solo a seguito di due livelli di controllo l'Enea può accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni. A spiegarlo è l'Enea stessa, all'interno di una risposta a un'istanza pervenuta, prodotta lo scorso 6 maggio, i cui contenuti sono nella dispo-

nibilità di ItaliaOggi.

A sollevare l'istanza è stato un professionista del mondo dell'edilizia, che ha chiesto chiarimenti all'Enea in relazione al fatto che, nel corso degli anni, questa avrebbe accettato numerosi lavori per i quali gli asseveratori hanno utilizzato valori di conducibilità termica diversi da quelli «normali». Al di là dei dettagli tecnici del caso, il dubbio ruota attorno al tema del «destino» di un'asseverazione errata che però sia stata già inviata e non contestata dall'Enea. Per accedere legittimamente al Superbonus (dl 34/2020, art. 119), è infatti requisito essenziale aver prodotto una certificazione tecnica, detta asseverazione, dalla quale risulti il dettaglio delle opere realizzate. In particolare, l'asseverazione deve certificare la sussistenza di requisiti

tecnici e di congruità delle spese, ed è da produrre sempre a fine lavori, oppure in corso d'opera quando si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in corrispondenza dei Sal (stato avanzamento lavori) al 30% e al 60% di completamento dell'intervento agevolabile.

Ebbene, sul punto l'ente sottolinea che un simile quesito «si fonda sul presupposto errato che l'invio dell'asseverazione, la quale è una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa da un professionista abilitato, equivalga all'approvazione del suo contenuto da parte dell'Enea». E neanche sembra bastare, per considerare del tutto accettata l'asseverazione, che l'Enea emetta la ricevuta. Infatti, dalla risposta emerge come l'ente si avvalga di due livelli di controllo. Il primo è automatizzato e in-

veste tutte le asseverazioni, come disposto dall'art. 4 del dm 06/08/2020. Tale controllo automatico, però, a seguito del quale viene rilasciata la ricevuta, ha lo scopo di «assicurare che la documentazione fornita sia completa», come dispone il citato art. 4. Di conseguenza, spiega Enea, l'eventuale impiego di dati errati o irrealistici emerge dalla relazione tecnica di cui all'art. 8 del DLgs 192/2005, dai tabulati degli attestati di prestazione e dal confronto con i certificati di prodotto, verifica che, dunque, «esula dai controlli automatici svolti dal portale».

A stabilire come avvengano le verifiche sulla vera e propria regolarità dell'asseverazione è il successivo art. 5 del dm, che permette all'Enea di svolgere controlli a campione «volti ad accertare la sussisten-

za delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale». Detti controlli, si legge nella risposta, sono svolti secondo programmi periodici approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e, in sostanza, rendono passibili di contestazione dall'Enea i contenuti dell'asseverazione. Il fatto, cioè, che quest'ultima sia stata inviata nei termini, e che l'Enea abbia emesso la relativa ricevuta a seguito dei controlli automatizzati, non comporta di per sé un'approvazione dei suoi contenuti da parte dell'ente, che ben può ancora individuare elementi che mettono in dubbio la sussistenza dei bonus «anche attraverso l'esame della documentazione tecnica volta a dimostrare i valori [...] asseverati».

© Riproduzione riservata

SETTE RATE PER SALDO ACCONTO, SEI PER IL 730 CON SOSTITUTO, CINQUE SE SI È PENSIONATI

Pagamento imposte dilazionato a assetto variabile

DI GIULIANO MANDOLESI

Pagamento delle imposte dilazionato con gestione caotica: 7 rate massimo concesse per il saldo e primo acconto che diventano 6 se si utilizza il modello 730 con sostituto d'imposta e si riducono a 5 se si è pensionati con sostituto l'ente previdenziale. In caso di scelta per il massimo di 7 rate, in attesa di modifiche normative, si dovrà pagare il secondo acconto delle imposte prima che sia terminata la dilazione del saldo e del primo acconto.

Queste sono alcune considerazioni derivanti dall'analisi delle informazioni contenute nella circolare 9/E pubblicata lo scorso 2 maggio dall'agenzia delle entrate e di quelle contenute nelle istruzioni del modello 730/2024.

La scadenza del pagamento del secondo acconto infatti, previsto per il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) si interpone tra il versamento della sesta rata (18 novem-

bre) e la settima (16 dicembre) della rateizzazione saldo e del primo acconto. Inoltre, sebbene siano state allineate del data di scadenza dei versamenti al 16 di ogni mese, i soggetti con e senza partita iva dovranno continuare a determinare la misura degli acconti con diverse percentuali: 50% il primo e 50% il secondo i contribuenti con Isa approvati e 40%-60% invece le persone fisiche.

La modalità a 7 rate del 2024. L'articolo 8 del dlgs 1/2024 (il decreto adempimenti) ha apportato due modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 241/1997, che disciplina la modalità di pagamento a rate delle imposte, con effetti a partire da quelle dovute titolo di saldo di quelle relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, ovvero quelle che dovranno essere corrisposte a partire giugno/luglio prossimo. La prima modifica prevede che il pagamento potrà essere effettuato in rate mensili di uguale importo (con maggiorazio-

ne) decorrenti dal mese di scadenza e fino al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (rispetto al 30 novembre in precedenza stabilito). La seconda invece è che i versamenti rateali andranno effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese rispetto la precedente formulazione della disposizione che fissava a tale data solo i pagamenti per i soggetti a partita iva con gli altri contribuenti invece obbligati al versamento entro la fine di ciascun mese. Gli effetti complessivi della disposizione sono l'allungamento da 6 a 7 del numero massimo di rate in cui è «divisibile» il saldo ed il primo acconto delle imposte e l'allenamento al 16 di ogni mese dei versamenti di tutti i contribuenti. La revisione del sistema dei pagamenti è però in working progress in attesa di capire quale sarà la scelta del legislatore sul termine e sulla modalità di versamento del secondo acconto, la cui data prevista per il pagamento è fissata al pros-

simo 2 dicembre attualmente interposta tra il versamento della sesta e settima rata di dilazione del saldo delle imposte 2023 e primo acconto 2024.

Il 730 con sostituto le rate restano 6. Come specificato nelle istruzioni del modello 730/2024 nel rigo F6 colonna 7, quello predisposto per indicare il numero di rate in cui si vuole dilazionare il saldo ed il primo acconto delle imposte dovute, va messo il numero tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati) in cui si vuole frazionare il versamento. In poche parole quindi chi presenterà il 730 con sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i conguagli non potrà fruire della nuova dilazione in 7 rate a differenza invece di chi utilizzerà il modello senza sostituto d'imposta. Questi soggetti infatti potranno indicare nel rigo F6 colonna 7 da 2 a 7 rate con le medesime scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello redditi persone fisiche 2024.

© Riproduzione riservata